

LIBRERIA
MILANO
1910

BIBLIOTECA
RALE
MEDICA

3175

CODICE
DI
PROCEDURA
PENALE
—
LAVORI
PREPARATI
—
ATTI
DELLA
COMMISSIONE

BIBLIO
CENTRA
GIURID

F
03041

8
MSR 13

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F

3041

M

900000963

2.2.2. - etich

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03041

8
MSR 13175



LAVORI PREPARATORII

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL REGNO D'ITALIA

RAG 29307
F 3041

ATTI DELLA COMMISSIONE

istituita con decreto 3 ottobre 1898

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

(FINOCCHIARO-APRILE)

con l'incarico di studiare e proporre

le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale



PRINCIPII ADOTTATI DALLA COMMISSIONE

RAG 30300



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1900

AC
106.00
245.45
145.00

LAVORI PREPARATORII

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL REGNO D'ITALIA

RMG 30323

ATTI DELLA COMMISSIONE

istituita con decreto 3 ottobre 1898

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

(FINOCCHIARO-APRILE)

55

con l'incarico di studiare e proporre

le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale



10
10
+
RMG 30300


PRINCIPI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.


1900



INDICE.

Azione penale	Pag.	5-6
Azione civile e rapporti fra giudicato penale e civile	»	6-7
Competenza	»	7-8
Citazione diretta e direttissima	»	8-10
Polizia giudiziaria e Istruzione preparatoria	»	10-17
Libertà personale dell'imputato	»	17-20
Invio a giudizio	»	20-21
Giudizio penale in genere	»	22-24
Giudizio contumaciale	»	25-26
Giudizio per giurati	»	26-31
Giudizi minori	»	31-36
Giudizio di Cassazione	»	36-38
Giudizio di revisione	»	39
Riabilitazione dei condannati	»	40
Procedimento di esecuzione	»	40-46







1.

L'esercizio dell'azione penale deve potere essere eccitato e sussidiato anche dai privati cittadini nelle forme e con le condizioni che saranno determinate.

Azione Penale.

CONCORSO DEI PRIVATI CITTADINI.

2.

La parte lesa non deve essere ammessa ad esercitare direttamente l'azione penale; e soltanto deve avere facoltà di ricorrere al magistrato contro il Pubblico Ministero che si rifiuti di esercitare l'azione penale sulla sua querela.

PREROGATIVE DELLA PARTE
LESA.

3.

Nei giudizi penali non si deve procedere alla citazione dell'imputato se non previa richiesta di chi è autorizzato ad esercitare l'azione penale.

4.

La disposizione dell'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, il quale determina quale sia la funzione del Pubblico Ministero posto sotto la direzione del Ministro della giustizia, risponde alle presenti condizioni giuridiche e politiche e deve servire di guida alla Commissione per i suoi studi.

CARATTERE DEL PUBBLICO MI-
NISTERO.

5.

Il Pubblico Ministero deve essere autorizzato ad iniziare il procedimento e a promuovere la costituzione di una rappresentanza speciale dei minorenni e degl'incapaci, che ne siano sprovvisti, nei delitti perseguibili a querela di parte e commessi in loro danno.

MINORI ED INCAPACI.

6.

L'azione penale, una volta promossa, deve essere irrevocabile.

IRREVOCABILITÀ DELL'AZIONE
PENALE.

7.

Per le contravvenzioni di competenza pretoriale importanti pena pecuniaria da determinarsi il giudice deve infliggere, mediante decreto, la pena dovuta senza procedere a giudizio, salvo, però, il diritto dell'imputato di essere giudicato con le norme ordinarie ad udienza previamente determinata.

MANDATO PENALE.

**Azione civile e rapporti
fra giudicato penale e
civile.**

8.

ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE.

Si deve conservare alla parte lesa il diritto di intervenire nel giudizio penale come parte civile.

9.

COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE.

La parte offesa deve avere diritto di costituirsi parte civile in ogni stadio del procedimento, e, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, entro un determinato termine che precede l'apertura del dibattimento.

Quando essa si costituisce durante l'istruzione preparatoria, le questioni di ammissibilità della parte civile debbono essere decise definitivamente in questa sede, salvo alle parti i gravami nei modi di legge.

Se, però, dopo l'invio a giudizio, sopravvengano o si scoprano fatti nuovi, le parti debbono avere diritto di far valere le loro ragioni in favore o contro l'ammissibilità della parte civile nel dibattimento.

Quando l'offeso o il danneggiato si costituisce parte civile dopo l'invio a giudizio, le questioni di ammissibilità della parte civile debbono essere decise nel dibattimento, salvo, si intende, sempre i gravami nei modi di legge.

10.

RIMEDI DI LEGGE.

Si deve mantenere alla parte civile il diritto di produrre opposizione avverso le ordinanze di proscioglimento nel periodo istruttorio.

11.

Si deve conservare, altresì, l'attuale sistema relativamente all'appello della parte civile, restando fermo il principio che essa non possa mai impugnare l'assoluzione dell'imputato nel giudizio di merito.



12.

Si deve pure mantenere il sistema presente rispetto al ricorso per cassazione attribuito alla parte civile avverso le pronunzie del giudice di merito.

Alla parte civile, però, si deve accordare il ricorso per cassazione, nei soli casi di vizî di forma, contro le sentenze della Sezione d'accusa che pronunziano sulla opposizione prodotta dalla stessa parte avverso le ordinanze di non luogo della Camera di consiglio o del giudice istruttore.

13.

La parte danneggiata od offesa non deve più potere esercitare l'azione civile per i danni sofferti quando, con sentenza divenuta irrevocabile, si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o l'imputato sarà stato assoluto, sia perchè risulti non averlo commesso nè avervi avuto parte, sia perchè non risulti provata nè l'una cosa nè l'altra.

RAPPORTI FRA GIUDICATO PENALE E CIVILE.

14.

Tenute ferme le disposizioni dei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 9 del vigente codice (1), e salvo alla Sottocommissione di studiare e proporre se vi siano altri delitti che per la propria indole meritino di entrare nella competenza esclusiva della giuria, qualunque sia la pena, la competenza medesima deve essere determinata dal massimo della pena stabilita nel codice penale superiore a dieci anni, escludendosi, in ogni caso, i delitti che, per

Competenza.

COMPETENZA DELLA CORTE D'ASSISE.

(1) Codice di procedura penale vigente modificato dal decreto-legge 1° dicembre 1889:

Art. 9. Appartiene alla Corte d'assise con l'intervento dei giurati la cognizione:

1° dei delitti contro la sicurezza dello Stato, e di istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di giustizia ai termini dell'art. 36 dello Statuto;

2° dei delitti preveduti negli articoli dall'89 al 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato col regio decreto 24 settembre stesso anno, n. 999 (serie 3^a), negli articoli dal 92 al 99 del testo unico della legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888, approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3^a), e nell'articolo 139 del codice penale, e dell'istigazione a commettere tali delitti;

3° dei delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicati nelle province napoletane e siciliane;

4° degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, preveduti negli articoli 182 e 183 del codice penale.

difficoltà nascenti da prove tecniche (documentali), o per la loro indole strettamente tecnico-giuridica, convenga lasciare al giudizio dei giudici togati.

15.

COMPETENZA DEL PRETORE.

Si debbono attribuire alla competenza del pretore i reati per i quali la legge stabilisce la pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire cinquemila.

Si incarica la Sottocommissione di fare una scelta di reati che, per la loro qualità, debbono essere attribuiti alla competenza del tribunale, nonostante la legge stabilisca la pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, e di scegliere altri reati che, pure importando pena maggiore, si ravvisa più opportuno deferire alla competenza del pretore, piuttosto che a quella del tribunale.

16.

Si deve sopprimere la facoltà attribuita nel codice vigente (articoli 252 e 257) al giudice istruttore e alla Camera di consiglio di rinviare l'imputato innanzi al pretore per il concorso di circostanze che diminuiscono la pena, ovvero per la tenuità del reato.

17.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE
PENALE.

Il tribunale penale deve avere competenza ordinaria e piena per giudicare di tutte le contravvenzioni e di tutti i delitti non riservati alla Corte d'assise e non compresi nella competenza del pretore, salvo le eccezioni sopra stabilite.

Citazione diretta e direttissima.

18.

DISTINZIONE DEI DUE METODI DI
PROCEDIMENTO.

La citazione direttissima, o procedimento sommario, deve tenersi distinta dalla citazione diretta, conservandosi sostanzialmente il primo istituto.

19.

CITAZIONE DIRETTA.
APPLICABILITÀ.

La citazione diretta deve essere un metodo *potestativo* di procedimento nei giudizi avanti ai tribunali penali.

Nei giudizi per reati di competenza dei pretori la citazione diretta deve costituire un metodo *obbligatorio* di procedimento.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se si possa, in quali casi, e per quali reati, oltre quelli di stampa, applicare la citazione diretta nei giudizi delle Corti d'assise.



20.

Il procuratore del re, per determinarsi alla citazione diretta, deve potersi valere degli atti raccolti dagli ufficiali di polizia giudiziaria e potere commettere ai medesimi le ulteriori indagini.

INDAGINI PRELIMINARI.

Resta impregiudicata ogni questione sul modo di costituire la polizia giudiziaria (1).

21.

Le indagini raccolte debbono avere il valore che è attribuito agli atti dei varî ufficiali di polizia giudiziaria.

22.

Il magistrato chiamato a giudicare sulla citazione diretta deve spiegare giurisdizione sulla carcerazione preventiva dell'imputato.

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO.

Resta impregiudicato il metodo da doversi seguire quando, al momento in cui debbono essere dati i provvedimenti sull'arresto, il giudice non sia stato ancora investito di giurisdizione.

23.

Il giudice deve avere facoltà di rinviare o prorogare il dibattimento, sopra domanda delle parti o di ufficio, per completarsi le prove, salvo a determinare nella sede dei giudizi minori i particolari di questa riforma (2).

SUPPLEMENTO DI PROVE.

Il dibattimento non si deve per tale motivo prorogare o rinviare per più di una volta.

24.

Il tribunale, sulla istanza delle parti o di ufficio, quando lo giudichi necessario, deve potere rinviare la causa perchè sia istruita nelle forme ordinarie.

25.

La citazione direttissima deve essere un metodo *potestativo* di procedimento nei giudizi dei pretori e dei tribunali penali.

CITAZIONE DIRETTISSIMA.
APPLICABILITÀ.

(1) Vedi le massime 38 e 39.

(2) Vedi la massima 161.

26.

Il Pubblico Ministero deve provocare il giudizio immediato sempre quando ve ne siano tutti gli elementi, fra i quali la flagranza e la presenza dell'imputato in giudizio.

27.

TERMINE DI DIFESA.

In caso di traduzione immediata, o di citazione direttissima, se l'imputato lo chiede, il giudice gli deve accordare un termine di almeno tre giorni per preparare la sua difesa.

28.

**Polizia giudiziaria e
Istruzione preparatoria.**

POLIZIA GIUDIZIARIA.
ATTI.

Deve darsi sanzione all'adempimento del dovere per il quale, secondo l'articolo 101 del codice vigente (1), i pubblici ufficiali sono chiamati a fare denuncia dei reati scoperti nell'esercizio delle loro funzioni.

29.

Devesi vietare che il procedimento penale si inizi con denuncia anonima, formulandosi le disposizioni sul tipo degli articoli 28 e 31 del codice di procedura penale del regno delle Due Sicilie (2).

30.

Gli ufficiali della polizia giudiziaria debbono essere esclusi dal segreto professionale per manifestare i nomi delle persone dalle quali raccolsero notizie attinenti ad un reato.

(1) Codice di procedura penale vigente:

Art. 107. Ogni autorità ed ogni ufficiale pubblico che nell'esercizio delle sue funzioni acquisterà notizia di un delitto di azione pubblica sarà tenuto di farne rapporto e di trasmettere gli atti e i documenti relativi al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il delitto sarà stato commesso, o l'imputato avesse la sua dimora, o potesse essere trovato.

(2) Leggi della procedura nei giudizi penali del regno delle Due Sicilie:

Art. 28. Niun rapporto o denuncia anonima può essere ricevuta, che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente.

Nei due casi anzidetti, verificata prima la flagranza od il fatto permanente, si può discendere all'istruzione ulteriore.

Art. 31. I rapporti e le denunce saranno sottoscritti in fine e segnati in ogni foglio da chi li fa e dall'uffiziale di polizia giudiziaria che li riceve.

Un rapporto o una denuncia, benchè scritta sotto il nome di alcuno, se non è sottoscritta, o non abbia l'attestazione legale di un pubblico notaio che l'autore del rapporto o della denuncia non sappia o non possa scrivere, non avrà corso che nei casi indicati nell'articolo 28.

**31.**

Si debbono definire i caratteri discretivi della querela e della denuncia.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se la denuncia debba comprendere la sola dichiarazione ultronea della persona non lesa dal reato e non interessata in esso.

32.

La desistenza deve potersi desumere anche da fatti indiscutibili di riconciliazione, senza bisogno della dichiarazione in forma ufficiale, quando il querelante trovasi nella impossibilità di desistere espressamente dalla querela.

33.

I verbali della polizia giudiziaria debbono essere compilati sotto la dettatura dei dichiaranti, o, per lo meno, deve avvertirsi ogni dichiarante della facoltà di dettare e fare scrivere sotto dettatura, registrando il tenore delle domande.

34.

I verbali ed i rapporti, quando sia necessario chiarirne il contenuto, debbono confermarsi con la parola viva davanti al giudice istruttore.

35.

Deve garantirsi la verità nei verbali con l'intervento obbligatorio di due testimoni e prescriversi il modo della loro scelta.

Deve, inoltre, stabilirsi che nei casi urgenti, se non si possano avere i testimoni, risulti dal verbale il motivo per cui i testimoni non intervennero agli atti.

36.

Deve vietarsi agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere ad atti generici, o di prove fisiche, se non sia accertato dal perito il pericolo di soppressione o deperimento nell'indugio dell'intervento dell'Autorità giudiziaria.

37.

Debbono regolarsi con norme legislative le perquisizioni personali e completarsi le domiciliari, le ricognizioni personali e le reali.

38.

COSTITUZIONE DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA.

Deve aumentarsi il numero degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, chiamando per legge ausiliarî degli agenti ordinarii tutti i Corpi armati in servizio dello Stato o da esso autorizzati.

39.

Il pretore e il giudice istruttore non si debbono comprendere fra gli ufficiali di polizia giudiziaria.

I medesimi debbono avere facoltà di dare *jure proprio* disposizioni agli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono tenuti ad eseguirle.

40.

SINDACATO E DISCIPLINA.

L'Autorità giudiziaria deve avere il diritto di sindacato e di disciplina per le colpe commesse nell'esercizio del loro ufficio dagli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari debbono attribuirsi alla magistratura giudicante sull'esempio del Progetto della Commissione parlamentare del codice di procedura penale del Belgio (1).

41.

PROCESSO INFORMATIVO.

Il processo informativo deve essere posto sotto la direzione del Pubblico Ministero come capo della polizia giudiziaria.

42.

Devesi porre termine in modo sollecito al processo informativo aprendo il processo istruttorio affidato all'Autorità giudiziaria.

(1) Chambre des représentants. — Projet de la Section centrale. — Titre Premier: *De la police judiciaire* :

Art. 10. En cas de faute des autres officiers de police judiciaire, le procureur général les avertira.

Cet avertissement pourra être consigné sur un registre tenu à cet effet.

Art. 11. En cas de récidive, dans l'année, le président du tribunal de première instance, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public, fera citer les officiers, autres que le juge d'instruction et le procureur du roi, devant la Chambre du conseil :

Le tribunal pourra leur infliger l'une des peines suivantes :

la censure simple ;

la censure avec réprimand ;

la suspension des fonctions d'officier de police judiciaire pendant un terme qui n'excèdera pas un mois.

Le tribunal les condamnera, en outre, aux frais tant de la citation, que de l'expédition et de la signification du jugement.



43.

Il processo informativo non deve continuare di ufficio quando è stato aperto il processo istruttorio.

Nondimeno, gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono continuare a raccogliere notizie relative al reato e riferirle al giudice istruttore.

44.

Si fa voto che si assicuri la indipendenza del giudice istruttore dal Pubblico Ministero.

Il pretore deve intendersi delegato per legge alla istruzione fino a quando la medesima non sia avvocata dal giudice istruttore.

ISTRUZIONE PREPARATORIA.
GIUDICE ISTRUTTORE.

45.

Con l'interrogatorio il giudice istruttore deve obbiettare all'imputato la imputazione e manifestargli le prove raccolte, indicando le sorgenti.

L'imputato deve essere eccitato a difendersi contro le medesime.

Il giudice deve avvertirlo del diritto di non rispondere all'interrogatorio, facendosi nell'atto menzione dell'adempimento di questa formalità.

ATTI D'ISTRUZIONE.

46.

Le domande debbono scriversi per intero nell'interrogatorio, ed oltre le domande capziose e suggestive, si debbono vietare tutte quelle che contengano promesse, lusinghe o minacce.

47.

L'interrogatorio non deve avere luogo quando l'imputato dichiara che per infermità non può sostenerlo, e questa venga accertata da perizia.

48.

L'imputato non deve avere nel carcere, per ordine del giudice, un trattamento di rigore, tranne che commetta gravi mancanze contro il giudice, suscettive di punizioni disciplinari.

49.

Il divieto di assumere nel dibattimento le testimonianze degli stretti congiunti dell'imputato, sancito nell'articolo 286 del vigente

codice (1), si deve estendere alle deposizioni testimoniali nel periodo istruttorio.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se questo divieto si possa estendere agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che siano indotti per riferire dichiarazioni da loro assunte da congiunti od affini in grado vietato per la testimonianza.

50.

Deve essere vietato ai custodi del carcere di tenere qualsivoglia discorso ai detenuti sopra la loro causa, nemmeno col pretesto di promuovere l'interesse pubblico (2).

51.

NOMINA DEL DIFENSORE.

Il giudice istruttore, nel primo esame dell'imputato, deve richiederlo della scelta che abbia fatta di un difensore, e, nel caso negativo, deve nominare un difensore di ufficio.

52.

Il presidente della Sezione d'accusa deve nominare di ufficio un difensore all'imputato che non ne sia provveduto.

53.

Quando occorra procedere a certi atti che hanno valore di prova nel dibattimento si deve nominare un difensore anche all'imputato infermo di mente.

54.

PUBBLICITÀ PER LE PARTI.

Il Pubblico Ministero e la difesa debbono avere diritto di assistere a tutti gli atti di prova generica o diretti alla constatazione di fatti permanenti.

Il Pubblico Ministero e la difesa non debbono avere diritto di assistere agli atti di prova testimoniale specifica.

(1) Codice di procedura penale vigente:

Art. 286. Non potranno essere chiamati e non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, qualunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre, che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed i di lui figli naturali parimenti riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi nei gradi sovra indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, relativamente a quel reato.

(2) Progetto del codice di procedura penale del cessato regno d'Italia, art. 262.



Si incarica la Sottocommissione di studiare se il Pubblico Ministero e la difesa possano essere ammessi ad assistere all'interrogatorio dell'imputato ed agli atti di ricognizione delle persone e delle cose, tenendo presente, nei riguardi della difesa, la prova fatta in Francia dalla legge 10 dicembre 1897 (1).

55.

Il giudice deve esaminare i testimoni indicati dal Pubblico Ministero e dall'imputato per circostanze pertinenti alla causa e procedere agli esperimenti di fatto e ad ogni altro atto di istruzione richiesto dal Pubblico Ministero, dall'imputato o dal suo difensore.

Se il giudice non creda procedervi, deve pronunciare ordinanza, che sarà notificata al Pubblico Ministero e al difensore.

Contro la sopradetta ordinanza deve essere ammessa l'opposizione avanti alla Camera di consiglio ad istruzione finita, salvo i casi urgenti.

56.

In tema di perizie il Pubblico Ministero e la difesa debbono avere diritto di far controllare da un proprio perito le operazioni del perito nominato dal giudice istruttore.

Se il giudice istruttore non creda di accogliere le istanze delle parti, e vi sia protesta, si deve prendere nota della medesima nel verbale.

57.

Il Pubblico Ministero deve essere sentito in ogni provvedimento che richiede la pronuncia di una ordinanza o di una sentenza delle giurisdizioni istruttorie.

L'imputato e il suo difensore debbono avere diritto di presentare memorie.

(1) Loy ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et de délits 10 décembre 1897:

Art. 9. L'inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi, en le déclarant soit au greffier du juge d'instruction, soit un gardien-chef de la maison d'arrêt. L'inculpé détenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou lui dûment appelé. Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident est fait au procès-verbal. Le conseil sera convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l'avance.

58.

Il Pubblico Ministero deve avere diritto di esaminare gli atti del processo in ogni stadio del procedimento.

Compiuta l'istruzione preparatoria, e prima che abbia luogo l'invio a giudizio, la difesa deve avere diritto di esaminare tutti gli atti del processo.

Nel corso della medesima, si deve permettere alla difesa di esaminare gli atti ai quali può assistere.

59.

Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deve disporre con ordinanza la pubblicazione del processo, con invito alle parti di esaminarlo nel termine in cui resta depositato nella cancelleria.

Dopo che il Pubblico Ministero ha presentate le requisitorie, si deve stabilire un secondo termine entro cui la difesa deve avere diritto di esaminare il processo e le requisitorie del procuratore del re.

Questo secondo termine, unito al primo, non deve eccedere un termine conveniente.

Lo stesso procedimento si deve osservare avanti la Sezione d'accusa, dove la pubblicazione del processo e l'invito alle parti debbono essere fatti con ordinanza del presidente.

60.

Ogni giurisdizione istruttoria deve provvedere sopra tutte le istanze di provvedimenti che siano prodotte con le memorie o separatamente.

61.

Devesi ammettere la riapertura della istruzione quando a carico dell'imputato prosciolto per insufficienza di indizî di reità sopravvengano nuovi indizî.

62.

Indipendentemente dalla prescrizione dell'azione penale, occorre designare un termine oltre il quale la riapertura della istruzione a carico dell'imputato non deve avere luogo.

63.

La riapertura della istruzione deve essere ammessa anche a favore dell'imputato prosciolto per insufficienza di indizî di reità per ottenere la dichiarazione di piena innocenza quando sopravvengano nuovi indizî che inficiano la prima pronunzia.

**64.**

La riapertura della istruzione deve essere disposta con pronunzia dell'Autorità che emise l'ordinanza o la sentenza di non luogo per insufficienza di indizî.

65.

Non si deve riaprire la istruzione a carico dell'imputato se esso non sia preliminarmente sentito, ovvero non venga posto in grado di produrre le sue discolpe.

66.

Si deve autorizzare l'arresto in flagranza secondo la natura del reato.

Libertà personale dell'imputato.

MODI DI PRESENTAZIONE.
ARRESTO IN FLAGRANZA.

67.

Deve essere meglio definita la flagranza, escludendo possibilmente ogni ragione di arbitrio e di esorbitanza.

68.

Per rilasciare ogni specie di mandato deve essere acquisito un principio di prova a carico dell'imputato.

MANDATI.

69.

Si debbono stabilire tre specie di mandati:

- a) di comparizione;
- b) di cattura;
- c) di accompagnamento (per mezzo della forza pubblica).

70.

Non si deve rilasciare il mandato di cattura se non concorrono gravi indizî di reità.

71.

Il mandato di cattura deve essere:

a) *obbligatorio* nei maggiori delitti se trattisi di persone che abbiano precedenti penali in considerazione dei quali è specialmente autorizzato l'arresto in flagranza, o di persone senza domicilio o residenza fissa nello Stato, o che siansi allontanate con la fuga dalla propria residenza;

b) *potestativo* per gli stessi maggiori delitti rispetto ad ogni altra persona, ovvero quando si tratti di certi altri determinati delitti che importino minor pena, ma che siano attribuiti ad alcuna fra le persone indicate nella lettera precedente, ovvero se ne reputi più volte colpevole l'imputato(1), o risulti che esso abbia fatta opera diretta ad intralciare il corso della giustizia.

(1) I reati debbono essere della stessa specie.

72.

Il mandato di accompagnamento deve essere:

a) *obbligatorio* quando l'imputato non abbia ottemperato al mandato di comparizione e non abbia giustificato un legittimo impedimento;

b) *potestativo* quando l'imputato non abbia ottemperato alla citazione giudiziale e quando, concorrendo le condizioni per l'arresto in flagranza, questa compresa o meno, sia imminente la fuga ed il giudice non possa spedire mandato di cattura (1).

In ogni altro caso il giudice deve potere sostituire il mandato di accompagnamento a quello di cattura.

73.

Indipendentemente dal rilascio di un mandato, si deve permettere al giudice, nel principio o nel corso della istruzione, di chiamare a contraddizione le parti in sua presenza quando creda che questo atto possa contribuire alla scoperta della verità (2).

74.

L'arrestato sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo il quale non sia stato interrogato dal giudice, od almeno dal pretore del luogo, entro le ventiquattro ore dall'arresto, deve essere rilasciato in libertà, sotto l'eventuale sanzione dell'articolo 151 codice penale.

75.

La Camera di consiglio e la Sezione d'accusa debbono essere mantenute.

Il giudice istruttore non deve fare parte della Camera di consiglio.

Il rapporto alla Sezione d'accusa deve essere fatto da uno dei suoi componenti.

76.

Tutti i provvedimenti che concernono la libertà personale dell'imputato nella fase della istruzione preparatoria debbono appartenere in primo grado alla Camera di consiglio ed in secondo grado alla Sezione d'accusa.

Nei giudizi pretoriali i provvedimenti medesimi debbono essere attribuiti al pretore.

(1) Questa massima va coordinata alle massime 26 e 114.

(2) Leggi della procedura nei giudizi penali nel regno delle due Sicilie, art. 453.



77.

La Camera di consiglio deve provvedere sulla libertà personale dell'imputato in una delle forme seguenti:

PROVVEDIMENTI SULL'ARRESTO.

- a) o con rilascio puramente e semplicemente in libertà;
- b) o con rilascio in libertà vincolata a speciali ingiunzioni di non allontanarsi o di tenersi lontano da un determinato luogo, o di presentarsi in certi tempi, sotto comminatoria del mandato di cattura;
- c) o con la provvisoria scarcerazione;
- d) o con la libertà provvisoria, con o senza cauzione o malleveria;
- e) o con la consegna in casa, o col ricovero in un Istituto di educazione o di beneficenza che designerà il Governo;
- f) o con la custodia in carcere provvisoria o definitiva.

78.

La Camera di consiglio non deve, con un giudizio preliminare, decidere intorno alla legalità del mandato di cattura o dell'arresto in flagranza, ed indi con un secondo giudizio esaminare se deve disporre la custodia dell'imputato.

Essa deve, invece, fare un unico giudizio complesso sopra tutti gli elementi per i quali deve essere disposta la custodia ovvero il rilascio dell'arrestato in libertà.

79.

La Camera di consiglio deve avere facoltà di sospendere la scarcerazione del detenuto provvisoriamente quando ritenga necessario l'espletamento di qualche atto di istruzione.

80.

Deve assegnarsi per legge un termine oltre il quale le pronunzie che sospendono la scarcerazione non sono ammesse e il detenuto deve essere posto in libertà se non sia stata disposta la custodia definitiva.

TERMINE ALLA CARCERAZIONE
PREVENTIVA.

81.

L'imputato detenuto deve essere scarcerato se, entro un dato termine, che dalla Camera di consiglio può essere prolungato fino al doppio, non sia pronunciato il suo invio a giudizio, prendendo norma dalle disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del codice del regno delle Due Sicilie (1).

(1) Leggi della procedura nei giudizi penali del regno delle Due Sicilie:

Art. 280. Se la Gran Corte adotti la seconda risposta: *non consta* ecc., è nelle sue facoltà di disporre o che l'accusato sia messo in istato di libertà provvisoria, op-

LIBERTÀ PROVVISORIA.

82.

La libertà provvisoria deve escludersi per i maggiori delitti da determinarsi.

Debbono essere fatti salvi i casi nei quali, per il concorso di circostanze inerenti alla persona dell'imputato, non si renda applicabile la pena che esclude il beneficio.

83.

La libertà provvisoria si deve concedere all'imputato che siasi presentato spontaneamente all'Autorità, con facoltà di fargli prestare idonea malleveria o cauzione e con obbligo di presentarsi ad ogni richiesta giudiziaria.

Nelle sopradette condizioni si deve accordare la libertà provvisoria anche dopo che siasi spedito il mandato di cattura.

84.

Oltre gl'imputati dei delitti che importano la pena dell'ergastolo, si debbono escludere dal beneficio della spontanea presentazione gl'imputati di altri delitti da determinarsi.

85.

La libertà provvisoria deve essere revocata se l'imputato violi le condizioni impostegli, o compia qualche atto per darsi alla fuga, o per intralciare l'opera della giustizia, ovvero se venga imputato o condannato per qualche altro delitto successivamente commesso, e per cui possa rilasciarsi mandato di cattura.

86.

La chiusura della istruzione formale deve avere luogo con ordinanza del magistrato di proscioglimento o di invio a giudizio.

Invio a giudizio.

AUTORITÀ COMPETENTI A EMET-
TERE LE PRONUNZIE.

pure che si prenda una istruzione più ampia, ritenendo, intanto, l'accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in istato di libertà provvisoria con quel mandato o con quella cauzione che si creda convenevole.

La Gran Corte in questo secondo caso indicherà nella decisione le prove che debbono supplirsi.

Art. 281. Se la più ampia istruzione ordinata in forza dell'articolo precedente non sia terminata dentro l'anno, l'incolpato, qualora continui ad essere in istato di arresto, debbe esser messo in quello di libertà provvisoria; e, continuata l'istruzione, può esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni.

Art. 282. In seguito di questo secondo giudizio cessa nella Gran Corte la facoltà di ordinare una istruzione più ampia, o di mettere nuovamente l'accusato in istato di libertà provvisoria; e la decisione, quando non sia di condanna, dovrà essere, a pena di nullità, di libertà assoluta.

**87.**

La competenza a pronunciare sulla istruzione compiuta deve appartenere al giudice istruttore, alla Camera di consiglio ed alla Sezione d'accusa secondo le distinzioni fatte nei numeri seguenti.

88.

Nei procedimenti a carico di ignoti ed in quelli per reati di minore entità si deve, per le ordinanze definitive della Camera di consiglio e del giudice istruttore, conservare lo *statu quo* (1).

89.

Nei reati a carico di autori noti di competenza della Corte di assise la pronunzia sulla istruzione compiuta deve appartenere esclusivamente alla Sezione d'accusa.

Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deve trasmettere direttamente gli atti alla Sezione d'accusa.

90.

La Sezione d'accusa si deve conservare come giurisdizione di secondo grado per giudicare delle opposizioni avverso le ordinanze del giudice istruttore e della Camera di consiglio.

91.

Le formole terminative delle pronunzie istruttorie debbono essere completate nel senso di comprendervi anche i casi in cui il fatto non sia provato, la prova non sia sufficiente a stabilire uno degli elementi costitutivi del reato per il quale si è iniziata l'istruzione, ma basti, invece, a stabilire gli estremi di un reato diverso, ed, infine, il caso in cui non esistano indizî a carico dell'imputato.

FORMOLE TERMINATIVE DELLE
PRONUNZIE ISTRUTTORIE.

(1) Codice di procedura penale vigente modificato dal decreto-legge 1° dicembre 1889:

Art. 257. Se il titolo del reato pel quale si è fatta l'istruzione non è di delitto che importi le pene di cui al primo alinea dell'articolo 246 del presente codice e non si verifica il caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo stesso, ritornati gli atti al procuratore del re, il giudice istruttore, ove non ravvisi la necessità di assumere nuove informazioni, pronuncerà egli stesso l'ordinanza definitiva di rinvio, di trasmissione o di non farsi luogo a procedimento ai termini degli articoli 249, 250, 251, 253 e 255

La detta ordinanza definitiva sarà pronunciata dal solo giudice istruttore anche quando si tratti di delitto che importi le pene di cui al primo alinea dell'articolo 246 del presente codice, ma, per difetto di indizî su gli autori e le altre persone, che sono concorse nel reato, non siasi rilasciato alcun mandato di comparizione o di cattura e non siasi altrimenti fatto luogo all'arresto di alcun imputato del reato per cui si procede, ed il procuratore del re abbia conchiuso che si dichiari non farsi luogo a procedimento.

Quanto all'istituto del rinvio al pretore nel caso preveduto nell'articolo 252, al quale richiama l'articolo 257, si veda la massima 16°.

Giudizio penale in genere.

POTERE DIRETTIVO E MODERATORE DEL PRESIDENTE.

92.

Si debbono estendere a tutti i giudizi le disposizioni degli articoli 477 e 480 del codice vigente (1), segnando fra i diritti ed i doveri del presidente quello di dirigere e moderare le discussioni, ed in caso di collegio di avvocati, di distribuire, a scelta dei medesimi, la parte di difesa che ciascuno deve svolgere.

93.

Il presidente deve soltanto invitare l'imputato a fare, se voglia, le sue dichiarazioni.

94.

Il presidente deve avere il diritto di limitare il numero dei testimoni che presentano il Pubblico Ministero e la difesa, anche quando i testimoni debbano citarsi a spese delle parti, salvo sempre il reclamo.

TESTIMONI E PERITI.

95.

Il presidente, prima dell'espletamento del pubblico dibattimento, deve avere facoltà, intese le parti, di licenziare i testimoni già uditi, e dei quali crede inutile la presenza.

Contro tale provvedimento presidenziale deve ammettersi il reclamo.

96.

Si deve stabilire il principio che i testimoni ed i periti siano esaminati direttamente dalle parti, attuandolo con quei temperamenti che si troveranno più opportuni.

97.

I periti debbono essere scelti dalle parti.

Si deve, però, attribuire al presidente la facoltà di nominare, in ogni caso, uno o più periti di ufficio.

98.

Non si deve compilare un ruolo speciale di periti.

(1) Codice di procedura penale vigente:

Art. 477. Oltre le incombenze attribuite al presidente nel capo precedente, egli è incaricato di dirigere l'istruzione ed il dibattimento, e di determinare l'ordine fra le persone che chiedono di parlare.

Art. 480. Il presidente dovrà rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti che fossero estranei alla causa, e tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza di avere maggiore certezza nei risultamenti. Contro le ordinanze emesse dal presidente le parti avranno diritto di fare le loro istanze alla Corte, la quale delibererà giusta l'articolo 281, n.º 4º.

La seconda parte di questa disposizione va coordinata alle massime 139 e 161.



99.

Si deve studiare il modo di evitare che i pubblici ufficiali i quali concorsero alla formazione del processo, quando siano citati come testimoni, facciano apprezzamenti che possano influire sulla decisione della causa.

Tale studio viene affidato alla Sottocommissione.

100.

Si debbono stabilire norme precise circa l'ammissione delle prove che riguardano la condotta dell'accusato e dei testimoni e delle deposizioni dei testimoni indiretti, tenendo presenti le disposizioni delle leggi di procedura criminale di Malta e del codice norvegese (1).

Tale studio si affida alla Sottocommissione.

(1) Leggi di procedura criminale di Malta 10 marzo 1854:

Art. 595. La parte che produce un testimonio non può attaccare la sua credibilità con prove della cattiva condotta del medesimo, ma può contraddirlo con altre prove, ed anche dimostrare che in altre circostanze il testimonio abbia fatte allegazioni inconciliabili con la sua presente testimonianza.

Art. 596. Un testimonio può essere impugnato dalla parte avversa tanto con prove contrarie, quanto con prove della sua cattiva riputazione in materia di veracità in generale.

Art. 597. Prima di impugnare la credibilità di un testimonio con prove che egli in altri tempi abbia fatto allegazioni inconciliabili con la testimonianza di cui si tratti, gli si devono dire le allegazioni suddette con le circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone presenti; gli si deve domandare se egli abbia fatto tali allegazioni, e gli si deve permettere di spiegarle.

Se le allegazioni fossero state fatte in iscritto, devono essere mostrate al testimonio prima che gli si possa fare alcuna interrogazione su di esse.

Art. 608. La Corte non attenderà le risposte del testimonio rispetto a fatti che egli dicesse di avere conosciuto per relazione o per detto di altre persone.

Tali risposte, però, saranno notate quando il testimonio indichi la persona dalla quale avesse inteso tali fatti.

Art. 609. Potranno essere prese in considerazione, secondo le circostanze, le risposte fondate sul detto di altre persone, quando queste non potessero essere prodotte a dare testimonianza, e quando si trattasse di fatti che non potessero essere altrimenti pienamente provati, specialmente in casi di nascita, di matrimonio, di morte, di assenza, di servitù, di confini, di possesso, di consuetudini, di pubblici fatti storici, di riputazione o fama, di detti o fatti di persone morte od assenti, che non avessero interesse di dire o di scrivere il falso, e di altri fatti di generale o di pubblico interesse o di pubblica notorietà.

Codice norvegese, 1° luglio 1887 tradotto dal prof. Brusa:

§ 337. Ognorachè la difesa adduca prove della precedente buona condotta dell'accusato, il Pubblico Ministero può sempre addurre controprove. In nessuna circostanza, però, è lecito dare lettura di testimonianze intorno al buono o cattivo nome o alla buona o cattiva fama dell'accusato.

Il tribunale decide, del resto, se e in quale misura possono essere addotte le prove della cattiva condotta dell'accusato. Sempre però queste prove debbono concernere atti determinati commessi dall'accusato medesimo. Non si può respingere la prova di precedenti condanne.

101.

Il magistrato deve avere facoltà di incriminare di falso il testimone sopra domanda delle parti.

102.

Il magistrato non deve avere facoltà di ordinare l'arresto del testimone in udienza.

103.

Deve vietarsi espressamente di porre in disparte il testimone sotto la vigilanza degli agenti della forza pubblica.

104.

La istruttoria a carico del testimone incriminato di falso deve essere regolata, in ogni giurisdizione, con le norme ordinarie.

105.

La competenza a giudicare della falsa testimonianza quando la causa principale sia stata rinviata ad altra udienza deve spettare, contemporaneamente a quest'ultima, allo stesso giudice per connessità di reati.

106.**PUBBLICITÀ E ORALITÀ.**

Debbono essere allargati i casi nei quali il dibattimento può essere tenuto a porte chiuse.

Bisogna ammettere che questo provvedimento possa essere anche dato sulla istanza dell'imputato.

Si incarica la Sottocommissione di studiare le forme del provvedimento.

107.

Si debbono limitare, per quanto è possibile, i casi nei quali si può ricorrere alla lettura delle deposizioni scritte dei testimoni.

108.**VERBALE DEL DIBATTIMENTO.**

Il verbale del dibattimento non deve essere stampato in tutto ciò che la legge prescrive o vieta sotto pena di nullità.

109.

Il verbale del dibattimento deve essere steso dal cancelliere sotto la dettatura del presidente.

**110.**

Il giudizio contumaciale deve essere riconosciuto ed ammesso come inevitabile nelle forme e con i principii che saranno determinati nelle seguenti risoluzioni.

Giudizio contumaciale.

AMMISSIBILITÀ.

111.

Debbono ammettersi esami a *futura memoria* nei giudizi penali, salvo a disciplinarne le forme.

PROCEDIMENTO.

112.

La notificazione dell'atto di citazione deve riformarsi in modo da dare il maggiore affidamento che l'imputato ne abbia avuta notizia.

113.

Nel disciplinare la notificazione dell'atto di citazione si deve tenere conto dei casi in cui convenga autorizzare la pubblicità delle intimazioni per mezzo della stampa.

114.

L'atto di citazione inosservato deve potere assumere forza coattiva per ministero del magistrato.

115.

Deve ammettersi il salvocondotto in favore dell'imputato, salvo a determinare i confini entro cui si possa accordare e la procedura da osservarsi.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se il salvocondotto debba cessare di avere effetto in caso di condanna.

116.

Il giudice deve avere facoltà di ordinare, pendente la contumacia, la restituzione degli oggetti comprovanti il reato ai loro proprietari con le necessarie cautele per la ripresentazione futura dei medesimi.

117.

L'imputato che giustifica di trovarsi nella impossibilità di presentarsi al pubblico dibattimento deve avere diritto di farsi rappresentare da un procuratore che possa, in tutti i modi permessi dalla legge, svolgere le sue difese.

In ogni altro caso di contumacia dell'imputato deve, sull'esempio delle disposizioni dell'articolo 470 e seguenti del codice di pro-

cedura penale del regno delle Due Sicilie, stabilirsi che possa prendere la parola chi si presenta con la veste di *scusatore del reo* (1).

118.

RIMEDI DI LEGGE.

Contro le sentenze contumaciali debbono rimanere fermi i rimedi straordinari ammessi dal codice vigente.

119.

Giudizio per giurati.

ISTITUZIONE DEI GIURATI.

La istituzione dei giurati deve essere mantenuta.

120.

Il giurì è un istituto di carattere essenzialmente giuridico.

121.

La istituzione dei giurati non deve essere trasformata.

122.

LEGGE 8 GIUGNO 1874
SULL'ORDINAMENTO
DEI GIURATI.
Art. 2, n.º. 21.

Deve aumentarsi il censo con un metodo progressivo secondo che nei comuni diminuisce il numero degli abitanti.

123.

Art. 5 e 7.

Gli articoli 5 e 7 debbono fondersi in una sola disposizione, prescrivendosi che siano esclusi dall'ufficio di giurato i condannati per delitto volontario, nonostante la riabilitazione.

(1) Leggi della procedura nei giudizi penali del regno delle Due Sicilie:

Art. 470. Scorsi gli otto giorni, verrà destinato un giorno di pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia. Il presidente o il giudice delegato inviterà con un editto i congiunti, gli amici dell'imputato e chiunque del popolo, affinchè nel giorno destinato possano presentarsi nel giudizio e fare da scusatori. Tale editto sarà affisso alla porta della sala di udienza della Gran Corte, e vi rimarrà anche otto giorni.

Art. 471. Di tutti gli atti per l'esecuzione dell'articolo 460 e seguenti si farà un volume separato.

Art. 472. Chiunque si presenta col titolo di scusatore del reo dovrà essere ascoltato.

Di tutti gli atti egli non potrà aver comunicazione, che del volume indicato nell'articolo precedente.

Lo scusatore potrà solamente allegare le nullità degli atti per incompetenza di giudice, o per violazione delle forme stabilite nel presente titolo.

Potrà ancora dedurre quelle ragioni di giustizia, che non abbiano bisogno di altre prove, fuorchè di quelle che risultano dal solo volume mentovato nell'articolo precedente.

**124.**

Alla formola *falliti non riabilitati* si deve sostituire l'altra *falliti non cancellati dall'albo a termini dell'articolo 839 del codice di commercio*.

Art. 8, n° 3.

125.

Alla formola *notorio difetto fisico ed intellettuale* si deve sostituire l'altra *per difetto fisico o intellettuale*.

Art. 8, n° 4.

126.

La Giunta distrettuale deve comporsi del presidente del tribunale, che la presiede, di due giudici e di due consiglieri provinciali e deve tenere le funzioni di segretario un vicecancelliere del tribunale scelto dal presidente.

Art. 18, prima parte.

127.

Al metodo della eliminazione dalla lista degli inidonei si deve sostituire quello della scelta dei migliori.

Art. 18, n° 4, e 21.

In caso di reclamo, la scelta deve rimanere sospesa.

128.

La pena pecuniaria stabilita nell'ultimo capoverso deve essere aumentata.

Art. 23.

129.

I giurati estratti a sorte ed iscritti nella lista dei giurati di servizio non debbono intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di otto giorni, salvo il caso di continuazione del dibattimento.

Art. 32.

130.

Il diritto di chiamare nuovamente i giurati a prestare servizio deve ridursi ad un semestre.

Art. 33.

131.

Quando la causa comprende più accusati, questi debbono avere il diritto di ricusare fino dodici giurati, salvo sempre al Pubblico Ministero il diritto di ricusare gli altri quattro ed a diminuire proporzionatamente il numero delle ricuse se il numero dei giurati sarà ridotto.

Art. 40 e 41.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se, quando la causa comprende più accusati, si possa prescrivere che venga citato un numero maggiore di giurati.

132.

Il presidente della Corte d'assise, come viene sorteggiato il nome del giurato, deve interrogare prima il Pubblico Ministero e poi il difensore se lo accettano o ricusano.

133.

Art. 43.

Si deve rivedere l'articolo 43 nel senso di studiare se, oltre quelli indicati, debbano prevedersi altri casi nei quali si debba ammettere il ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, ancorchè il Pubblico Ministero e l'accusato non abbiano proposta alcuna domanda od eccezione prima che si compia la estrazione.

134.

PROCEDURÀ INTERMEDIA.

Si deve abolire l'atto d'accusa.

135.

La istruzione supplementare deve essere raccolta con le norme della pubblicità per le parti previo avviso alle medesime degli atti che si vogliono assumere.

136.

La Corte si deve comporre del presidente e di tre giudici e bisogna elevarne il grado.

Si esprime il voto che la Presidenza della Corte d'assise non sia attribuita al presidente del tribunale.

137.

Si deve dare lettura, al principio del dibattimento, della parte della sentenza di rinvio o dell'atto di citazione (nei casi di citazione diretta) che espone sommariamente soltanto l'oggetto della causa.

138.

Si deve sopprimere la spiegazione in succinto che il presidente, giusta l'articolo 489 del vigente codice, è tenuto a fare ai giurati del contenuto dell'accusa.

139.

Al presidente deve essere attribuito il potere, durante il dibattimento, salvo ciò che la legge prescriva o vieti sotto pena di nullità, di fare, sia di ufficio e sia a richiesta delle parti o dei giurati, quanto esso stima utile a scoprire la verità.

Giudizio.
COSTITUZIONE
DEL GIUDICE TOGATO.

PROCEDIMENTO ANTERIORE
AL VERDETTO.



Il presidente deve parimenti, nel corso del dibattimento, e nelle forme stabilite dalla legge, avere facoltà di chiamare ad esame nuovi testimoni o periti, richiedere nuovi documenti, disporre esperimenti di fatto ed accessi sopra luogo, che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza dagli accusati, dai testimoni o dai periti, gli sembrano atti a chiarire la verità.

I testimoni ed i periti debbono prestare giuramento nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

In seguito alla esecuzione dei nuovi provvedimenti le parti debbono avere diritto di opporre nuovi mezzi di prova.

Il potere del presidente si deve porre sotto il controllo della Corte.

140.

I giurati debbono, come nell'ordinamento presente, essere chiamati a rispondere sopra una serie di questioni intorno ai fatti che hanno formato oggetto della causa.

141.

Nella formola delle questioni si debbono indicare soltanto gli elementi di fatto.

Si incarica la Sottocommissione di applicare completamente questo concetto sulle tracce dei dettami della giurisprudenza intesa a ridurre la funzione del giuri a giudicare solo sul fatto e ad attribuire al giudice togato il giudizio sul diritto.

142.

Il presidente deve proporre ai giurati questioni subordinate anche quando ne sia richiesto dalle parti.

143.

La questione di colpeabilità si deve scindere in due proposizioni: l'una su gli elementi materiali e l'altra su gli elementi morali del reato.

144.

Le questioni debbono essere proposte dopo l'espletamento delle prove, e prima che abbiano luogo le arringhe del Pubblico Ministero e della difesa.

145.

Le questioni debbono essere formulate dal presidente sulla domanda delle parti.

146.

Se contro l'accusa si propongano eccezioni che sono di ostacolo all'esercizio dell'azione penale, le medesime si potranno risolvere dalla Corte in *limine litis* ove, per risolverle, non occorra il verdetto del giurì.

In caso opposto, tali eccezioni saranno risolte dalla stessa Corte all'esito del verdetto.

147.

Si deve proporre ai giurati una questione speciale per le circostanze attenuanti.

La questione medesima deve essere unica per ogni accusato anche quando esso debba rispondere di più reati.

148.

Stabilite definitivamente le questioni, ciascun giurato deve averne copia.

149.

Il riassunto presidenziale deve essere abolito.

150.

VERDETTO.

La formazione del verdetto deve avere luogo nella sala di udienza in presenza della Corte, del Pubblico Ministero e della difesa dell'accusato e della parte civile, ed esclusa la presenza del pubblico.

Il presidente sottopone a votazione gradatamente ciascuna questione dopo averne data lettura, consegnando ad ogni giurato una scheda timbrata e da lui controfirmata. Ciascun giurato deve scrivere in segreto il proprio voto sulla scheda medesima, che poi deve consegnare piegata al presidente.

Il presidente proclama il risultato della votazione per ciascuna questione.

Si incarica la Sottocommissione di studiare il modo per garantire la più completa libertà e tranquillità del voto.

151.

Il sistema delle schede bianche deve essere conservato.

Il presidente deve, per ciascuna questione che sottopone a votazione, spiegare ai giurati il significato che si attribuisce alla scheda bianca nella risoluzione della questione.

**152.**

Il verdetto di colpeabilità e l'ammissione delle circostanze aggravanti debbono pronunziarsi a semplice maggioranza.

153.

Ove si stimi di costituire il giudice togato col solo presidente, il verdetto di colpeabilità deve pronunziarsi a maggioranza di due terzi dei voti.

154.

Si deve sopprimere il divieto fatto ai giurati dalla disposizione dell'articolo 498 del vigente codice di considerare le conseguenze penali che il verdetto può avere per l'accusato.

155.

Quando la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, la Corte deve deliberare, senza che se ne possa fare pubblica discussione, se creda che i giurati si siano ingannati sul fatto principale.

Se la Corte creda a maggioranza che i giurati non si siano ingannati, il verdetto deve restare fermo.

Se la Corte a maggioranza creda che i giurati si siano ingannati, l'accusato è assolto.

Se la Corte creda a parità che i giurati si siano ingannati, la causa deve essere rinviata ad altra sessione.

La sentenza della Corte non deve essere motivata.

RIMEDIO CONTRO IL VERDETTO
DI COLPEABILITÀ.

156.

La Corte non deve avere facoltà di rinviare la causa ad altra sessione quando il verdetto sia di assoluzione.

IRREVOCABILITÀ
DEL VERDETTO DI ASSOLUZIONE.

157.

Si deve mantenere il rimedio dell'appello, salvo a studiare le condizioni sostanziali richieste per assicurarne il razionale funzionamento.

Giudizi minori.
COSTITUZIONE DEI GIUDIZI AD
UNICA O DOPPIA ISTANZA.

158.

Non si deve ammettere intervento popolare nei giudizi minori, escludendosi le magistrature miste.

GIUDIZIO DI PRIMA ISTANZA.
COSTITUZIONE DEL GIUDICE.

159.

Si debbono mantenere quali organi della giurisdizione penale ordinaria i pretori, i tribunali penali e le Corti d'appello.

160.

Il collegio deve essere composto di quattro magistrati, escluso il giudice che ha istruito il processo.

Si affida alla Sottocommissione il compito di studiare i limiti di questa esclusione, tenuto conto delle discussioni fatte e dei dettami della giurisprudenza.

161.

Nei giudizi dei pretori e dei tribunali debbono essere consentite identiche facoltà al magistrato giudicante relativamente alla assunzione di nuove prove di ufficio o su richiesta delle parti.

Nei giudizi dei tribunali l'assunzione di nuove prove deve essere disposta dal collegio.

In seguito alla esecuzione dei nuovi provvedimenti le parti debbono avere diritto di opporre nuovi mezzi di prova (1).

Il magistrato deve potere anche delegare all'espletamento delle nuove prove un altro giudice.

162.

Si affida alla Sottocommissione il compito di stabilire i criteri regolatori dei differimenti e dei rinvii delle cause oltre i casi di proroghe per nuova istruzione.

163.

La Sottocommissione precisi, altresì, e definisca i casi nei quali il pretore, senza citare le parti, può definire un procedimento di sua competenza con semplice ordinanza, la quale deve essere notificata e soggetta a gravame nella forma che sarà determinata.

164.

Si fa voto che si assicurì una conveniente rappresentanza del Pubblico Ministero presso le Preture.

(1) Vedi la massima 139.

165.

Preso atto della presentazione che già ha avuto luogo per parte del Guardasigilli (Bonasi) alla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1900 del disegno di legge sul patrocinio legale nelle Preture, si fa voto che si attui presso le medesime un conveniente ordinamento della difesa.

166.

Le sentenze nella formola terminativa debbono contenere il non luogo, l'assoluzione o la condanna, escluso qualsiasi accenno alla motivazione.

FORMOLE TERMINATIVE DELLE SENTENZE.

167.

I collegi in grado di appello debbono essere composti di quattro magistrati, escluso il giudice che ha istruito il processo.

GIUDIZIO DI APPELLO.
COSTITUZIONE DEL GIUDICE.

Si incarica la Sottocommissione di studiare i limiti di tale esclusione, tenuto conto delle discussioni fatte e dei dettami della giurisprudenza.

168.

Si affida alla Sottocommissione l'incarico di restringere quanto più sia possibile l'appello dell'imputato avverso le sentenze dei pretori in materia di contravvenzione, specialmente in rapporto alla esistenza del fatto, senza, però, superare il limite della pena di centocinquanta lire di ammenda e di quindici giorni di arresto inflitta dal giudice.

APPELLABILITÀ
DELLE SENTENZE.

Entro gli stessi limiti di pena stabilita dalla legge in caso di assoluzione, o inflitta dal giudice in caso di condanna, si deve contenere l'appello del Pubblico Ministero in materia di contravvenzione.

169.

Non si deve accordare il rimedio dell'appello contro le pronunzie dei tribunali penali quando le medesime risultino deliberate ad unanimità di voti.

Si invita la Sottocommissione a studiare i particolari di questa riforma.

170.

L'appello deve essere consentito contro ogni sentenza definitiva, compresa quella di assoluzione per non provata reità.

171.

Non si deve ammettere appello da sentenze incidentali, senza distinzione, se non dopo la sentenza definitiva ed insieme all'appello di questa.

172.

APPELLO DELL'IMPUTATO
E DEL PUBBLICO MINISTERO.

Deve darsi facoltà al difensore di produrre appello nell'interesse dell'imputato.

La dichiarazione del difensore non deve avere effetto se, entro un determinato termine, non sia ratificata dall'imputato (1).

173.

Il Pubblico Ministero deve potere appellare in favore e contro l'imputato.

174.

Il Pubblico Ministero presso la giurisdizione superiore deve avere facoltà di appellare dalla sentenza del magistrato inferiore in qualunque modo abbia concluso il rappresentante del Pubblico Ministero presso questa seconda magistratura.

175.

Il Pubblico Ministero presso la giurisdizione superiore deve conservare la facoltà di dare o non corso all'appello prodotto dal Pubblico Ministero presso la giurisdizione inferiore.

176.

OGGETTO DELL'APPELLO.

Il rimedio dell'appello deve comprendere il fatto, il diritto e l'applicazione della pena.

177.

PROCEDIMENTO.

Il procedimento di preparazione e di esame dell'appello deve essere identico tanto per l'appello delle sentenze dei pretori come per quello delle sentenze dei tribunali.

178.

I termini per la interposizione dell'appello e per la presentazione dei motivi debbono essere uguali così per l'appello dalle sentenze dei pretori come per quello dalle sentenze dei tribunali e per tutte le parti.

Si affida alla Sottocommissione l'incarico di ridurre il termine di sessanta giorni ora assegnato al procuratore generale.

(1) Questa massima è coordinata alla 200.

**179.**

Se l'appellante non produca motivi o non li produca nel termine di legge, la sentenza deve essere, senz'altro, dietro proposta del presidente, o giudice, o consigliere delegato, resa esecutiva dal tribunale o dalla Corte in camera di consiglio, salvo il diritto di opposizione a brevissimo termine.

180.

L'appello deve essere portato in udienza senza che occorra richiesta da parte del Pubblico Ministero.

181.

Il presidente, il giudice, od il consigliere delegato deve limitarsi ad esporre i fatti ritenuti nella sentenza del giudice di prima istanza, la declaratoria di questo magistrato ed i motivi adottati in sostegno dell'appello, fermo restando alle parti il diritto di domandare o di dare lettura degli atti del processo.

182.

Salvo il caso di rinnovazione del dibattimento, non deve essere necessaria la presenza dell'imputato nel giudizio di appello. Esso potrà essere rappresentato da un patrocinatore, libero, se voglia, di comparire personalmente.

183.

Il tribunale o la Corte deve avere facoltà di elevare contro la impugnata sentenza motivi di ufficio (1).

184.

L'appello prodotto da un condannato giova a tutti gli altri condannati ed anche ai responsabili civili, nel senso che a tutti si applicano i benefici della sentenza di appello quando siano inconciliabili la persistenza degli effetti del primo giudizio per alcuni e la esclusione per altri, e ciò sia che si tratti di correi o complici, sia di persone comunque coinvolte in unico processo.

EFFETTI DEL RIMEDIO

185.

L'appello non potrà mai ritardare od impedire la liberazione dell'imputato o del condannato.

(1) Questa massima è coordinata alla 204.

186.

Deve rimanere fermo il divieto di aumentare la pena nel giudizio di seconda istanza (*reformatio in pejus*) se l'appello sia stato interposto solamente dall'imputato (1).

187.

Il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione del dibattimento quando riconosca essere occorse nel primo giudizio violazioni od omissioni di forme prescritte tassativamente dalla legge sotto pena di nullità, a meno che la violazione od omissione non si limiti alla sola sentenza.

RINNOVAZIONE
DEL DIBATTIMENTO.

188.

Il giudice di appello potrà ripetere in tutto o in parte il dibattimento quando non creda sufficiente per giudicare l'appello la istruzione che gli è stata trasmessa.

189.

In caso di riconosciuta competenza del primo giudice, che abbia dichiarato di non essere competente, il magistrato di appello deve rimandargli la causa per la decisione e non deve mai giudicare nel merito.

APPELLO PER INCOMPETENZA
DEL PRIMO GIUDICE.

190.

L'istituto della cassazione deve rimanere qual'è per giudicare della validità delle forme, della competenza e della retta applicazione delle leggi penali al fatto affermato dal giudice di merito.

Salvo il giudizio sul fatto in materia di revisione, di riabilitazione ed altre analoghe.

Giudizio di Cassazione.

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DI
CASSAZIONE.

191.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se, prescindendo dall'istituto della revisione, possa essere autorizzata la Corte di cassazione ad ordinare, in via straordinaria, in occasione dello esame di un ricorso, la riapertura del relativo procedimento, quando essa, all'unanimità, si convinca che sussistono fondati dubbi intorno alla realtà dei fatti su cui è basata la sentenza (2).

(1) Questa massima è coordinata alla 205.

(2) Di questo istituto è traccia nel § 362 del regolamento di procedura penale austriaco 23 maggio 1873.

192.

Per gli errori puramente materiali incorsi nella sentenza di condanna si deve provvedere in sede esecutiva all'infuori del ricorso per cassazione.

193.

La materia dei ricorsi avverso le sentenze della Sezione di accusa che pronunziano l'invio al giudizio dei giurati deve formare un titolo separato da quello relativo a tutti gli altri ricorsi.

ORDINAMENTO DEI RICORSI.

194.

Le ragioni di nullità per le quali si possa proporre il ricorso debbono essere formulate sotto la direzione di un solo concetto, che riesca comune a tutte le sentenze dei varî ordini della magistratura.

Si incarica la Sottocommissione di fare uno studio accurato sulle nullità, determinando tassativamente le nullità sostanziali e quelle che possono essere sanate, e distinguendo le nullità che inficiano tutto il procedimento dalle altre che inficiano singoli atti.

195.

Il diritto di ricorso della parte civile deve essere coordinato alle norme che regolano l'intervento della medesima nel giudizio di merito (1).

196.

Deve accordarsi il ricorso per cassazione all'imputato assolto per insufficienza di prova quando concorrano i motivi ordinarii di nullità (2).

197.

Si deve conservare l'istituto del ricorso nell'interesse della legge per sola iniziativa del Pubblico Ministero presso la Cassazione, e soltanto nel caso in cui la sentenza sia divenuta esecutiva per il decorrimento dei termini ovvero per inammissibilità del ricorso.

198.

Il Pubblico Ministero, oltre il ricorso nell'interesse della legge deve avere facoltà di ricorrere per annullamento nei modi ordinarii anche in favore dell'imputato.

(1) Vedi la massima 12.

(2) Questa massima è coordinata alla 170.

199.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se si possa accordare al Pubblico Ministero il ricorso contro le ordinanze assolutorie nei giudizi delle Corti d'assise quando non sia stato inteso ovvero gli sia stato illegalmente impedito di svolgere la sua azione in giudizio.

200.

PRODUZIONE DEL RICORSO.

Deve darsi facoltà al difensore di produrre il ricorso nell'interesse dell'imputato.

La dichiarazione, però, del difensore non deve avere effetto se, entro i dieci giorni successivi, non sia ratificata dall'imputato (1).

201.

Il ricorso motivato deve sempre essere sottoscritto da un avvocato o procuratore esercente.

202.

SEZIONE DEI RICORSI.

Si deve istituire una Sezione la quale giudichi dell'ammissibilità dei ricorsi in camera di consiglio mediante il contraddittorio scritto fra le parti (Sezione dei ricorsi) nei casi che saranno stabiliti.

203.

DEPOSITO.

Il deposito a titolo di multa deve essere conservato soltanto pel ricorso della parte civile.

204.

MOTIVI DI UFFICIO.

Si deve prescrivere che i motivi possano anche elevarsi di ufficio dal Pubblico Ministero e dalla Corte suprema (2).

205.

« REFORMATIO IN PEJUS ».

Deve rimanere fermo il divieto di aumentare la pena nel nuovo giudizio (*reformatio in pejus*) quando la sentenza venga annullata su ricorso del solo condannato (3).

(1) Vedi la massima 172.

(2) Leggi della procedura nei giudizi penali del regno delle Due Sicilie, art. 321.
— Vedi anche la massima 183.

(3) Codice di procedura penale vigente:
Art. 678. L'accusato che avrà domandata la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata, o pel genere, sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero.

Vedi anche la massima 186.



206.

In materia di delitti si deve ammettere la revisione delle condanne senza eccezione.

Giudizio di revisione.

AMMISSIBILITÀ.

207.

Si deve pure ammettere la revisione delle condanne per contravvenzioni punite con pena restrittiva della libertà personale di certa gravità.

Si incarica la Sottocommissione di fissare i limiti della pena, coordinandoli coi principii che saranno deliberati per ciò che riflette la indennità alle vittime degli errori giudiziari.

208.

Non si deve ammettere la revisione delle sentenze di assoluzione.

209.

Ai casi di revisione stabiliti dal codice vigente debbono essere aggiunti altri tracciati sulle norme dei nuovi documenti che escludono il reato, della falsità di un atto su cui fu fondata la condanna e del dolo inerente alla sentenza.

Si deve, inoltre, studiare una formola generale sulla traccia dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova non valutati nel giudizio compiuto, che stabiliscano la innocenza del condannato.

210.

Si deve conservare alla Corte di cassazione il diritto di decidere se sia o non sia il caso di fare luogo alla revisione.

PROCEDIMENTO.

211.

Le domande per revisione debbono essere rivolte al Ministro Guardasigilli, il quale deve avere facoltà di darvi o non darvi corso, previo parere di una Commissione composta nel modo che sarà stabilito nella compilazione del Progetto.

212.

Si ammette il principio della indennità alle vittime degli errori giudiziari e si affida alla Sottocommissione il compito di disciplinarne le modalità nella compilazione dello schema del nuovo codice.

INDENNITÀ IN FAVORE DELLE
VITTIME DEGLI ERRORI GIU-
DIZIARI.

Riabilitazione dei condannati.AUTORITÀ
COMPETENTE A PRONUNZIARLA.**213.**

La riabilitazione essendo un atto non di grazia, ma di giustizia, deve spettare al potere giudiziario di pronunziarla o ricusarla.

214.

RECIDIVI.

Il recidivo non deve potere chiedere la riabilitazione se non dopo un periodo di residenza nel regno doppio di quello che verrà stabilito per i casi ordinarii.

215.

Il riabilitato che subisca una nuova condanna di qualche gravità non deve più ammettersi a chiedere una nuova riabilitazione.

216.

PROCEDIMENTO.

La domanda di riabilitazione deve farsi alla Sezione d'accusa, la quale la istruisce e trasmette gli atti alla Corte di cassazione con la forma che sarà determinata.

Deve spettare alla Corte di cassazione di pronunziare sul merito della domanda.

217.

La domanda di riabilitazione non deve essere pubblicata.

Procedimento di esecuzione.INCIDENTI DI ESECUZIONE DELLE
SENTENZE.**218.**

Si debbono ammettere incidenti di esecuzione delle sentenze.

219.

Gli incidenti medesimi debbono essere preveduti nella forma di casi tassativi.

220.

I casi nei quali possono avere luogo incidenti di esecuzione debbono essere limitati:

- a) alla identità personale dell'arrestato;
- b) alla misura o modo di esecuzione della pena.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se, oltre i casi sopra indicati, se ne debbano determinare altri, tenuto conto delle discussioni fatte e delle disposizioni dei codici stranieri.

221.

COMPETENZA.

La competenza a decidere intorno agli incidenti di esecuzione deve appartenere al giudice che ha pronunziata la sentenza.

222.

Nel caso di contestazione sulla identità personale dell'arrestato deve darsi facoltà all'Autorità giudiziaria del luogo dell'arresto di raccogliere prontamente gli elementi necessari a risolvere l'incidente, con obbligo di trasmetterli al giudice che ha pronunciata la sentenza.

Quando il reclamo sulla identità personale risulta evidente, il Pubblico Ministero provoca la deliberazione della Corte o del tribunale locale. In caso diverso, rimette gli atti al giudice che ha pronunciata la sentenza.

Ove si tratti di sentenza profferita dal pretore, si deve dare a questo magistrato facoltà di ricevere il reclamo con obbligo di spedirlo al procuratore del re, che provvederà secondo i casi (1).

223.

Contro le pronunzie relative agli incidenti di esecuzione si deve accordare soltanto il ricorso per cassazione nei casi in cui è ammesso dalla legge.

RIMEDIO DI LEGGE.

224.

Si deve ammettere la sospensione obbligatoria della esecuzione della sentenza nei casi di malattia di mente o di corpo (compreso il caso della donna incinta) se dalla immediata esecuzione possa derivare grave pregiudizio alla salute del condannato.

SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA.

225.

Si deve ammettere la sospensione facoltativa se la immediata esecuzione della pena produca gravi pregiudizî domestici, che con a sospensione possono evitarsi o diminuirsi, avendosi, però, riguardo anche al pericolo della fuga.

226.

La facoltà di sospendere la esecuzione della sentenza deve, in tutti i casi, sopra domanda del condannato, essere attribuita al pretore o al Pubblico Ministero a cui spetta la esecuzione medesima.

In caso di diniego, il condannato deve avere diritto di produrre, fra ventiquattro ore, ricorso al tribunale o alla Corte di appello, che decideranno in camera di consiglio irrevocabilmente, e non oltre il terzo giorno dall'arrivo del ricorso nella cancelleria.

(1) Con questa formola si è inteso stabilire che il procuratore del re abbia facoltà di investire il pretore od il tribunale secondo che l'incidente sia di facile o difficile risoluzione, prendendo norma dalla seguente disposizione del codice norvegese:

§ 481. Sorgendo controversia sul punto se la persona cui si intende fare scontare una pena sia il condannato, la risolve il tribunale del luogo secondo le norme prescritte per le cause dei tribunali di scabini, oppure quel tribunale che già ha giudicato della causa.

227.

In materia di sospensione facoltativa si deve stabilire un termine oltre il quale la esecuzione della sentenza non deve rimanere sospesa.

Tale termine non deve superare quattro mesi.

228.

La esecuzione della sentenza per effetto di domanda di grazia deve potere essere sospesa non oltre il termine di quattro mesi.

229.

CONDANNA CONDIZIONALE.

Nelle presenti condizioni giuridiche e sociali non è opportuno introdurre nella nostra legislazione la condanna condizionale.

230.

GRAZIA CONDIZIONALE.

Il Pubblico Ministero deve potere promuovere la grazia sovrana previo parere conforme di un collegio giudiziario da determinarsi, con facoltà di proporre che la grazia sia accordata anche con condizioni e modi, specialmente tenuto conto della qualità delle persone e della natura dei reati.

231.

OPERA PENALE.

Le norme fondamentali della prestazione di opera penale debbono essere stabilite nel codice di procedura penale, salvo a disciplinarne i particolari in apposito regolamento.

Lo studio delle norme legislative rimane affidato alla Sottocommissione.

232.CASELLARIO GIUDIZIALE.
ORDINAMENTO.

Si debbono introdurre nel procedimento di esecuzione le norme dirette a disciplinare l'ordinamento del casellario giudiziale.

233.

Il meccanismo del casellario non richiede che qualche modificazione di forma da introdursi nel regolamento.

234.

ISCRIZIONI.

Non si debbono iscrivere nel casellario le contravvenzioni di carattere locale.

Si incarica la Sottocommissione di studiare se non sia il caso di limitare la iscrizione delle contravvenzioni a quelle previste nel codice penale e nella legge di pubblica sicurezza.

235.

Fra le pronunzie istruttorie si debbono iscrivere nel casellario soltanto quelle di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizî sulla colpevolezza dell'imputato quando, però, sia dimostrata la sussistenza del fatto.

236.

Fra le sentenze che si pronunziano nel giudizio di merito si debbono iscrivere solo quelle di condanna.

237.

Si fa voto che, ad occasione di una riforma del codice penale, si prescriva che agli effetti della recidiva si tenga conto delle condanne pronunziate dai tribunali stranieri se l'Autorità giudiziaria italiana dichiara che la condanna produca tali effetti.

238.

Si deve prendere nota nel casellario soltanto delle condanne dei tribunali stranieri che siano esecutive nel regno.

239.

Nella speranza che in una revisione del codice penale non sia ammessa nei lievi reati la recidiva per i minori di quattordici anni, si ritiene che le relative condanne non si debbano iscrivere nel casellario.

240.

Ogni certificato penale deve essere la copia fedele del cartellino del casellario.

CERTIFICATI PENALI.

241.

Le pronunzie istruttorie di non luogo per insufficienza di indizî debbono essere cancellate quando siano divenute definitive

CANCELLAZIONI.

242.

Le condanne debbono essere cancellate quando l'Autorità giudiziaria abbia pronunziata la riabilitazione (1).

(1) Vedi la massima 213.

243.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DEI RIABILITATI.

Per i casi speciali in cui la riabilitazione non restituisce alcune capacità si deve istituire in ciascun tribunale un registro nel quale si debbono iscrivere le sentenze di riabilitazione e le condanne alle quali le medesime si riferiscono.

244.

RILASCIO DEI CERTIFICATI PENALI E DI RIABILITAZIONE.

Il procuratore del re deve potere ordinare che si rilasci il certificato penale al nome di una terza persona a chi dimostra di avere un legittimo interesse ad ottenerlo.

245.

In caso di diniego del procuratore del re, si deve accordare a colui che ha domandato il certificato penale al nome proprio o di un terzo il ricorso alla Camera di consiglio.

246.

Con lo stesso procedimento viene autorizzato il rilascio dei certificati di riabilitazione a coloro che hanno legittimo interesse di dimostrare la esistenza di determinate incapacità.

247.

IDENTIFICAZIONE DEI CONDANNATI.

Si fa voto che il sistema della identificazione dei detenuti introdotto nel regolamento carcerario del 1° febbraio 1891, sia completato ed attuato anche ai fini dell'amministrazione della giustizia penale.

248.

SANZIONI PENALI.

Si deve prescrivere una speciale sanzione contro chiunque contravviene alle disposizioni sul casellario.

249.

AUTORITÀ COMPETENTE A DISPORRE LE CANCELLAZIONI E LE RETTIFICAZIONI.

Le rettificazioni e le cancellazioni delle iscrizioni debbono essere attribuite al Pubblico Ministero, salvo il reclamo alla Camera di consiglio ed il ricorso per cassazione contro la ordinanza nei casi in cui il medesimo è consentito dalla legge.

250.

RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PARTE LESA.

Si fa voto che si allarghi l'applicazione del complemento penale (riparazione) preveduto nell'articolo 38 del codice penale estendendola ad altri casi di gravi danni morali.

251.

Il giudice penale, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, deve avere facoltà di liquidarli e di accordare una provvisionale alla parte lesa, ancorchè non si sia costituita parte civile.

252.

La ipoteca iscritta ad istanza del Pubblico Ministero in virtù dell'articolo 1969, n.º 5º del codice civile deve valere anche a garantire il risarcimento dei danni a favore della parte lesa, ancorchè non costituita parte civile.

253.

La ipoteca medesima deve potere essere iscritta dal Pubblico Ministero anche in seguito al mandato di comparizione, e, nei casi di citazione diretta, mediante decreto del giudice.

254.

In mancanza della suddetta iscrizione, la parte lesa, ancorchè non costituita parte civile, deve avere diritto di iscrivere ipoteca su i beni dell'imputato dopo la spedizione del mandato di comparizione o di cattura ed anche nei casi di citazione diretta, purchè intervenga sempre decreto del giudice.

255.

Si deve fare obbligo in ogni caso al Pubblico Ministero di iscrivere la ipoteca come sopra quando le parti lese siano incapaci od assenti.

256.

Si deve dare facoltà al magistrato (istruttore, pretore o presidente del collegio giudicante) di accordare, sopra domanda della parte lesa o del Pubblico Ministero, provvedimenti cauzionali su i beni mobili, rendite, salarii ecc. dell'imputato.

257.

Pure non dissimulando le difficoltà d'indole finanziaria, si esprime il voto che il credito della parte lesa per danni e spese abbia il privilegio sul credito dello Stato per le spese di giustizia.

258.

Con la sopradetta riserva si esprime il voto che alla parte lesa, la quale dimostri di non avere conseguito l'assegnato nel risarcimento, venga attribuito il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati.

259.

Si debbono stabilire norme per provocare obbligatoriamente la sollecita cancellazione dei vincoli di che sopra in caso di sentenza assolutoria irrevocabile.

260.

I provvedimenti sopra indicati debbono essere estesi alla cauzione prestata dall'imputato per ottenere la libertà provvisoria.

261.

Si deve assegnare alla parte offesa a titolo di risarcimento del danno una piccola parte della mercede dovuta al condannato per il suo lavoro.

Si incarica la Sottocommissione di studiare le forme dirette a coordinare il nuovo principio al regolamento carcerario.

262.

Si debbono coordinare le varie disposizioni che su tutto ciò che riguarda l'esecuzione delle sentenze in materia penale ora sono contenute nel codice di procedura e in altre leggi, ed in conseguenza, collocare sotto il titolo della esecuzione le disposizioni che debbono essere mantenute circa la esecuzione delle condanne al confino e alla vigilanza della pubblica sicurezza, che formano oggetto del titolo VI, libro III del codice; si deve sopprimere il titolo VII, relativo alla procedura da seguirsi nei casi di fuga e successivo arresto dei condannati, e si debbono stralciare dal codice quelle altre disposizioni che hanno carattere regolamentare.

263.


Si esprime il voto che il modo di esecuzione della pena venga attribuito all'amministrazione giudiziaria.

DISTRIBUZIONE E COORDINAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

CARATTERE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA.
















LIBRERIA
M
TO
ONE

BIOTECA
RALE
IDICA

3175